

Atto di delega

Il sottoscritto nato a

il nella qualità di Sindaco del Comune di.....

delega

il sig. nato a

il a rappresentarlo nell'Assemblea ordinaria di Consac gestioni idriche s.p.a. che si terrà in prima convocazione il giorno 11 marzo 2019 (lunedì) alle ore 08,00 e in seconda convocazione il giorno **12 marzo 2019 (martedì) alle ore 10,30** presso la sala riunioni del Ruggiero Park Hotel in Vallo della Lucania in via Antonio della Gatta, 22 (strada per Massa sulla dx)

.....
Luogo e data

.....
Firma

Art.2372 c.c.

Rappresentanza nell'assemblea.

Salvo disposizione contraria dello statuto, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società previste nel secondo comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro.

Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura.

Art. 9 Statuto

(Intervento e rappresentanza nell'Assemblea)

Ogni socio che abbia diritto di intervenire nell'Assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona, anche non socio, che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società e comunque nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2372 c.c. Resta fermo che nessuno può raccogliere deleghe per più di un terzo del capitale sociale.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto all'intervento all'Assemblea anche per delega.